



Manuale elettronico sull'applicazione transfrontaliera delle norme

SSL per i lavoratori mobili

ITALIA

Repubblica italiana

Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC)

Ultima versione adottata in occasione dell'83ª riunione plenaria dello SLIC a Stoccolma il 10 maggio 2023

SOMMARIO

PREFAZIONE	4
ELENCO DEGLI ISPETTORATI	6
RELAZIONE NAZIONALE: ITALIA	11
1. ISPETTORATO DEL LAVORO	11
1.1. ORGANIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO	11
1.2. LEGISLAZIONE NAZIONALE E CONVENZIONI DELL'OIL RATIFICATE IN MATERIA DI ISPEZIONE DEL LAVORO	15
1.3. COMPETENZE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO	16
1.3.1. Salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	16
1.3.2. Questioni relative alla SSL o al diritto del lavoro	18
1.3.3. Diritto del lavoro	19
1.3.4. Previdenza sociale	19
1.4. POTERI DEGLI ISPETTORI	20
1.5. MECCANISMI DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI	23
2. DISTACCO DEI LAVORATORI	24
2.1. LEGISLAZIONE NAZIONALE	24
2.2. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI E MISURE DI CONTROLLO	24
2.2.1. Termine di presentazione della comunicazione	25
2.2.2. Contenuto della comunicazione di distacco.....	25
2.3. PROCEDURE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE	26
2.4. INFORTUNI LEGATI AL LAVORO/MALATTIE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI DISTACCATI.....	27
2.5. AUTORITÀ NAZIONALI COINVOLTE NEL DISTACCO DEI LAVORATORI	27
3. COOPERAZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA	28
3.1. LEGISLAZIONE SULL'ASSISTENZA RECIPROCA	28
3.2. ACCORDI BILATERALI E MULTILATERALI SULL'ISPEZIONE DEL LAVORO ...	28
3.3. RICHIESTA E RICEZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DI ALTRI ISPETTORATI.....	29
3.4. STRUMENTI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.....	29
3.4.1. IMI (sistema di informazione del mercato interno) per il distacco dei lavoratori	29
3.4.2. KSS (Sistema di condivisione delle conoscenze)	30
3.5. SANZIONI ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI PROPOSTE O INFLITTE DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO	30
ALLEGATO DEL MANUALE ELETTRONICO (AGGIORNAMENTO 2023)	33
1. Riguardo alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei	

conducenti nel settore del trasporto s strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.....	33
1.1. Recepimento nella legislazione nazionale	33
1.2. Competenze del membro dello SLIC in materia di trasporto su strada	33
2. Riguardo all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) – condizioni di salute e sicurezza degli alloggi dei lavoratori – della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali	34
2.1. Recepimento nella legislazione nazionale	34
2.2. Competenze del membro dello SLIC in materia di condizioni di salute e sicurezza per quanto riguarda gli alloggi dei lavoratori	34
3. Riguardo alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	34
3.1. Recepimento nella legislazione nazionale	34
3.2. Competenze del membro dello SLIC in relazione alle sanzioni e ai provvedimenti previsti dalla direttiva	35
4. ISPEZIONI CONCERTATE E CONGIUNTE IN MATERIA DI SSL	35
4.1. È permesso organizzare ispezioni concertate e congiunte in materia di SSL con altri ispettorati?	35
5. INFORMAZIONI E INIZIATIVE A LIVELLO NAZIONALE PER I LAVORATORI MOBILI	35
5.1. Fornire una descrizione delle iniziative da voi attuate (ad es.: sito web, opuscoli, documenti ecc.).....	35
6. COOPERAZIONE CON L'ELA	36
6.1. Collaborate regolarmente con il funzionario nazionale di collegamento? Sì	36
6.2. Potete fornire informazioni utili sulla vostra partecipazione a gruppi di lavoro, campagne, formazione ecc.?	36

PREFAZIONE

La prima versione del manuale elettronico sull'applicazione transfrontaliera delle norme è stata pubblicata nel 2016 e successivamente aggiornata nel 2019. L'ultima versione è uscita nel 2021 sulla piattaforma collaborativa dell'UE CIRCABC, all'interno della sezione [biblioteca del sito pubblico dello SLIC](#).

Il formato dell'ultima versione permetteva una migliore divulgazione al pubblico delle informazioni sull'organizzazione degli enti e degli organismi che si occupano di ispezioni nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro negli Stati membri dell'UE, nonché in Norvegia e in Svizzera. Quel manuale elettronico aveva lo scopo di fornire agli ispettorati del lavoro strumenti di informazione per agevolare la cooperazione con gli organismi competenti di altri paesi e favorire un'assistenza reciproca.

Il nuovo gruppo di lavoro sulle questioni di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) relative ai lavoratori mobili, che ha sostituito il precedente gruppo di lavoro dedicato all'applicazione transfrontaliera delle norme, ha ricevuto l'incarico di aggiornare il contenuto del manuale elettronico per una serie di motivi.

In primo luogo, vi era la necessità di aggiungere nuove normative, come la nuova direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, con riferimento anche agli aspetti riguardanti l'applicazione, nel settore, delle norme sull'orario di lavoro di cui alla direttiva 2006/22/CE, una materia che in molti Stati membri è considerata parte della legislazione sulla SSL.

In secondo luogo, occorreva ampliare il contenuto del manuale alla luce del nuovo ambito di competenza del gruppo di lavoro dedicato ai lavoratori mobili, ossia a coloro che lavorano in più di uno Stato membro o che nell'ambito del proprio lavoro si spostano in altri Stati membri (lavoratori distaccati, lavoratori frontalieri, lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori migranti ecc.).

Di conseguenza era opportuno includere nel manuale informazioni sulla competenza dei membri dello SLIC in ordine alla legislazione sui lavoratori cittadini di paesi terzi, che comprende la direttiva 2014/36/UE sui lavoratori stagionali (per gli aspetti relativi alle condizioni di salute e sicurezza, ad esempio degli alloggi forniti ai lavoratori) e la direttiva 2009/52/CE in materia di sanzioni. Queste direttive sono esplicitamente menzionate nell'attuale Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 – Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione.

Occorreva inoltre integrare alcuni aspetti relativi alla pratica delle ispezioni concertate e congiunte in materia di SSL per quanto riguarda la possibilità giuridica di eseguirle in ciascuno Stato membro.

Il gruppo di lavoro dello SLIC ha ritenuto in ultima istanza che il modo più semplice per aggiornare il manuale elettronico esistente fosse quello di mantenerne la struttura, integrandovi le informazioni aggiornate fornite dagli Stati membri, e di completare il documento raccogliendo i nuovi elementi in un allegato specifico.

Il manuale abbisognava infine di un nuovo titolo che ne riflettesse lo scopo e del supporto necessario a ottenere maggiore visibilità tra gli ispettori del lavoro sul campo.

Ci auguriamo che il presente documento sia uno strumento utile per gli ispettorati nazionali del lavoro e, in generale, per tutte le organizzazioni che si occupano di questioni di SSL per i lavoratori mobili.

La nuova versione aggiornata è stata annunciata ai membri dello SLIC in occasione dell'82^a sessione plenaria del 12 ottobre 2022, tenutasi sotto la presidenza ceca.

ELENCO DEGLI ISPETTORATI

Austria	ARBEITSINSPEKTION Favoritenstraße 7 A-1040 Vienna https://www.arbeitsinspektion.gv.at/inspektorat
Belgio	SURVEILLANCE ON WELL-BEING AT WORK and SURVEILLANCE ON SOCIAL LAW (VIGILANZA SUL BENESSERE SUL LAVORO e VIGILANZA SUL DIRITTO SOCIALE) Blerotstraat/rue Blerot 1 B-1070 Bruxelles http://www.employment.belgium.be In neerlandese: www.werk.belgie.be In francese: www.emploi.belgique.be
Bulgaria	GLI EA - General Labour Inspectorate Executive Agency (Agenzia esecutiva dell'ispettorato generale del lavoro) http://www.gli.government.bg/en
Croazia	STATE INSPECTORATE (ISPETTORATO NAZIONALE) Šubićeva 29, 10 000 Zagabria https://dirh.gov.hr/
Cipro	DEPARTMENT OF LABOUR INSPECTION (DLI) (ISPETTORATO DEL LAVORO) http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/index_en/index_en?OpenDocument DEPARTMENT OF LABOUR (DL) (DIPARTIMENTO DEL LAVORO) https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/index_en/index_en?OpenDocument DEPARTMENT OF LABOUR RELATIONS (DLR) (DIPARTIMENTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI) https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/home_en/home_en?openform
Repubblica ceca	STATE LABOUR INSPECTION OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC (UFFICIO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DELLA REPUBBLICA CECA) Kolářská 13 746 01 Opava E-mail: opava@suip.cz https://www.suip.cz/web/en
Danimarca	ARBEJDSTILSYNET Landskronagade 33 2100 København Ø E-mail: at@at.dk http://engelsk.arbejdstilsynet.dk/en/

Estonia	TÖÖINSPEKTSIOON Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn Estonia E-mail: ti@ti.ee www.ti.ee
Finlandia	TYÖSUOJELUHALLINTO E-mail: tyosuojelu.viestinta@avi.fi https://www.tyosuojelu.fi/web/en
Francia	DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 39-43 quai André Citroën 75902 Paris Cedex 15 E-mail: dgt.dir@travail.gouv.fr https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dgt-direction-generale-du-travail
Germania	LASI Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (Gremium der Länder) LASI Vorsitz (bis 2024): Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg; Theodor-Heuss-Straße 4, 70174 Stoccarda https://lasi-info.com
Grecia	LABOUR INSPECTORATE (ISPETTORATO DEL LAVORO) 8, Dragatsaniou str, 10110 Atene E-mail: dpseaye@hli.gov.gr https://www.hli.gov.gr/
Ungheria	MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT, STATE SECRETARY OF EMPLOYMENT POLICY (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SEGRETERIA DI STATO PER LE POLITICHE DEL LAVORO) Kálmán Imre utca 2. Budapest, 1054-Ungheria E-mail: munkavedelmi-foo@gfm.gov.hu http://www.mvff.munka.hu
Irlanda	HEALTH AND SAFETY AUTHORITY The Metropolitan Building James Joyce Street Dublin 1 E-mail: contactus@hsa.ie

	https://www.hsa.ie/eng
Italia	<p>ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO</p> <p>Piazza della Repubblica, 59 00185 Roma</p> <p>https://www.ispettorato.gov.it</p>
Lettonia	<p>VALSTS DARBA INSPEKCIJA (VDI)</p> <p>38 k-1, Kr.Valdemara Street Riga LV –1010</p> <p>E-mail: vdi@vdi.gov.lv https://www.vdi.gov.lv</p>
Lituania	<p>STATE LABOUR INSPECTORATE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA (SLI) (ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA)</p> <p>19 Algirdo str. LT-03607 Vilnius Lituania</p> <p>E-mail: info@vdi.lt https://www.vdi.lt</p>
Lussemburgo	<p>INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES</p> <p>3 Rue des Primeurs, 2361 Strassen, Lussemburgo</p> <p>www.itm.public.lu</p>
Malta	<p>OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AUTHORITY (AUTORITÀ PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO)</p> <p>17, Triq Edgar Ferro, Pietà PTA 1533 Malta</p> <p>E-mail: ohsa@ohsa.mt http://www.ohsa.mt/</p>
Norvegia	<p>ARBEIDSTILSYNET</p> <p>Arbeidstilsynet Postboks 4720 Torgarden 7468 Trondheim</p> <p>E-mail: post@arbeidstilsynet.no https://www.arbeidstilsynet.no/en/</p>
Polonia	<p>PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY (PIP)</p> <p>28/30, Barska St., 02-315 Varsavia</p> <p>E-mail: kancelaria@gjp.pip.gov.pl</p>

	https://www.pip.gov.pl/en
Portogallo	<p>AUTORIDADES PARA AS CONDIÇÕES DE TRABALHO</p> <p>Praça de Alvalade, 1 1749- 073 Lisboa</p> <p>E-mail: dir.mail@act.gov.pt http://www.act.gov.pt</p>
Romania	<p>INSPECTIA MUNCII</p> <p>Str. Matei Voievod, Nr. 14 Settore 2, Bucarest</p> <p>E-mail: comunicare@inspectiamuncii.ro www.inspectiamuncii.ro</p>
Slovacchia	<p>NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE</p> <p>Masarykova 10 040 01, Košice</p> <p>E-mail: nip@ip.gov.sk https://www.ip.gov.sk/home/</p>
Slovenia	<p>LABOUR INSPECTORATE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA (LIRS) (ISPETTORATO DEL LAVORO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA)</p> <p>Štukljeva cesta 44 SI-1000 Lubiana</p> <p>http://www.id.gov.si/en/</p>
Spagna	<p>ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (OEITSS)</p> <p>Paseo de la Castellana no 63 28046 Madrid</p> <p>https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html</p>
Svezia	<p>THE SWEDISH WORK ENVIRONMENT AUTHORITY (AUTORITÀ SVEDESE PER L'AMBIENTE DI LAVORO)</p> <p>Svetsarvägen 12 SE 171 41 Solna</p> <p>E-mail: arbetsmiljoverket@av.se https://www.av.se/en/</p>
Svizzera	<p>STATE SECRETARIAT FOR ECONOMIC AFFAIRS (SECO) (SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA) WORKING CONDITIONS – FEDERAL LABOUR INSPECTION (SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA (SECO) – CONDIZIONI DI LAVORO – ISPETTORATO FEDERALE DEL LAVORO)</p> <p>Holzikofenweg 36 CH-3003 Berna</p>

	E-mail: abea@seco.admin.ch https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz.html
Paesi Bassi	NETHERLANDS LABOUR AUTHORITY (AUTORITÀ DEL LAVORO DEI PAESI BASSI) Casella postale 90801 2509 LV L'Aia https://www.nllabourauthority.nl/

RELAZIONE NAZIONALE: ITALIA

ISPETTORATO DEL LAVORO	ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL)
ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI	<ul style="list-style-type: none">• Autorità sanitarie regionali - ASL• Ministero dello Sviluppo economico e ministero del Lavoro (tramite l'Ispettorato del lavoro)• Corpo dei Vigili del fuoco• Regioni, province autonome di Trento e Bolzano• Autorità marittime e portuali• Autorità aeroportuali e autorità sanitarie regionali (ASL)• Organismo di ispezione ferroviaria

1. ISPETTORATO DEL LAVORO

1.1. ORGANIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è l'Agenzia per le ispezioni del lavoro istituita dal decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015 sulla base del cosiddetto Jobs Act (articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e operativa dal 1° gennaio 2017. L'INL assume tutte le competenze in materia di ispezione del lavoro per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la previdenza sociale e l'assicurazione sociale precedentemente ripartite tra il ministero del Lavoro e gli istituti responsabili della previdenza sociale e dell'assicurazione sociale (INPS e INAIL). L'Ispettorato gode di un ampio mandato ed ha il compito di far rispettare tutta la legislazione in materia di rapporti di lavoro. Esercita e coordina, infatti, le attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'INL svolge i compiti seguenti:

vigilare sull'attuazione di tutte le leggi attinenti ai rapporti di lavoro e alla sicurezza sociale;

vigilare sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

fornire a tutti i cittadini assistenza, informazioni, chiarimenti e supporto nel campo del lavoro.

In Italia le competenze in materia di vigilanza per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro sono ripartite tra lo Stato (Ispettorato nazionale del lavoro) e le regioni (ASL: aziende sanitarie locali – dipartimenti di prevenzione).

Dal 22 ottobre 2021 – in conformità del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 adottato dal governo e convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 – l'INL ha le stesse competenze generali in materia di SSL delle regioni (ASL). La legge 215/2021 inoltre rafforza i metodi e gli strumenti per la cooperazione sul campo tra ispettorati e regioni

e promuove una maggiore condivisione delle informazioni tra tutte le diverse autorità che si occupano di SSL.

Al fine di evitare sovrapposizioni degli interventi in materia di salute e sicurezza, gli ispettorati interregionali e territoriali stipulano accordi con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale nell'ambito dei comitati regionali e provinciali.

Gli ispettori dell'INL svolgono anche attività amministrative e tecniche afferenti ai poteri di loro competenza (ad esempio, il controllo degli ascensori, la concessione di autorizzazioni per il lavoro svolto da lavoratrici madri o la consulenza tecnica per il rilascio di nulla osta all'uso di apparecchiature radiologiche o di sostanze radioattive – radiazioni ionizzanti).

L'INL assume tutte le competenze in materia di ispezione del lavoro per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la previdenza sociale e l'assicurazione sociale precedentemente ripartite tra il ministero del Lavoro e gli istituti responsabili della previdenza sociale e dell'assicurazione sociale (INPS e INAIL). È inoltre competente per la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come già accennato, l'INL ha di recente esteso la propria competenza in materia di SSL a tutte le attività e a tutti settori economici, fatta eccezione per il settore minerario, le forze armate, le forze di polizia e dei vigili del fuoco.

Va sottolineato che, in virtù della loro speciale autonomia, le regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige non rientrano nella sfera di competenza dell'Ispettorato nazionale e le funzioni dell'INL sono svolte da organismi analoghi istituiti a livello regionale (Sicilia) e provinciale (province autonome di Trento e Bolzano).

L'organizzazione dell'INL è composta da:

un direttore dell'Ispettorato, nominato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il direttore dell'INL è un esperto di alto livello nelle materie di competenza dell'Ispettorato e ne ha la rappresentanza legale;

un consiglio di amministrazione formato da quattro componenti esperti nelle materie di competenza dell'INL, due dei quali rappresentano l'INPS e l'INAIL;

un collegio dei revisori, formato da tre componenti (due in rappresentanza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del ministero dell'Economia e delle finanze), che si occupa di controlli e questioni attinenti al bilancio;

3 direzioni centrali, una delle quali si occupa del coordinamento delle ispezioni del lavoro a livello nazionale. La direzione centrale per la vigilanza e la sicurezza del lavoro svolge le attività seguenti:

- pianifica e coordina su tutto il territorio nazionale l'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale nonché sicurezza del lavoro, assicurando l'uniformità di comportamento e l'unitarietà di azione anche da parte delle Direzioni interregionali del lavoro e di altre Amministrazioni;

- definisce le direttive di carattere operativo e le linee di condotta per tutto il personale che svolge attività ispettiva;
- promuove e gestisce i protocolli e le convenzioni in materia di vigilanza e tutela del lavoro;
- cura le attività di rilevanza internazionale e l'attuazione dei progetti in materia di vigilanza e tutela del lavoro, a valere su fondi nazionali, comunitari o internazionali;
- fornisce indicazioni di carattere operativo in relazione alle competenze degli Ispettorati territoriali in materia di immigrazione e regolazione dei rapporti di lavoro;
- definisce le vigilanze nazionali e speciali curandone l'esecuzione sul territorio;
- cura i rapporti con il Sistema delle Regioni, il coordinamento con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale;
- coordina le attività di prevenzione e promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro;
- coordina le verifiche amministrative e contabili e gli accertamenti tecnici;
- definisce i criteri per l'attribuzione degli incentivi al personale ispettivo;
- prospetta i fabbisogni formativi e di aggiornamento del personale ispettivo;
- definisce i fabbisogni informatici ai fini dell'intelligence e dello svolgimento dell'azione di vigilanza;
- propone e gestisce le misure organizzative volte al coordinamento con l'attività del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e al relativo monitoraggio;
- provvede al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970 con riferimento alle imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni.

3 Ispettorati interregionali del lavoro (IIL) – Nord- (Milano), , Centro (Roma) e Sud (Napoli), che coordinano e supportano gli Ispettorati territoriali del lavoro rientranti nella propria competenza territoriale. Gli Ispettorati interregionali rappresentano il punto di contatto tra gli uffici territoriali e le direzioni centrali;

L'Ispettorato del Lavoro è distribuito sul territorio attraverso una articolazione costituita da undici Ispettorati di area metropolitana (IAM) e cinquantacinque Ispettorati territoriali del lavoro (ITL).

Gli Ispettorati d'area metropolitana (IAM) oltre alle competenze affidate agli Ispettorati territoriali dell'Agenzia esercitano, nell'ambito di competenza degli Uffici di seguito indicati, le attività di raccordo territoriale individuate con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato, sentite le organizzazioni sindacali.

Gli IAM sono istituiti presso i seguenti capoluoghi di provincia: Bari-BAT (Barletta-Andria-Trani), Bologna, Cagliari-Oristano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio-Calabria, Roma, Torino-Aosta, Venezia.

Gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL) svolgono funzioni operative tese a realizzare a livello locale le attività istituzionali, assicurando un adeguato standard qualitativo dei

servizi erogati, la tutela dei lavoratori sul territorio di riferimento e l'attuazione delle disposizioni in materia di pari opportunità, trasparenza e prevenzione della corruzione.

Ai sensi del decreto legislativo 12 settembre 2015, n.149, nelle regioni a statuto speciale del Trentino-Alto Adige e della Sicilia non sono presenti Ispettorati. La materia è disciplinata dai relativi statuti.

All'interno della struttura dell'INL è stata istituita una divisione di unità specializzate di Carabinieri con sede a Roma e in ogni Ispettorato territoriale, dotate di personale altamente qualificato a sostegno degli ispettori del lavoro (Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e relative unità operative locali).

Il personale militare assegnato a queste strutture possiede una specifica specializzazione nel campo della vigilanza sul lavoro, frutto di un apposito corso di formazione e del superamento di prove scritte e orali organizzati e gestiti dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'INL è posto sotto la vigilanza del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, responsabile di monitorarne periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie, mentre i conti dell'ispettorato sono sottoposti al controllo della Corte dei conti.

In particolare, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con apposita convenzione stipulata con il direttore dell'Ispettorato, definisce gli obiettivi dell'ente e ne monitora periodicamente la realizzazione insieme alla corretta gestione delle risorse finanziarie (anche attraverso i suoi due rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione dell'INL).

Nell'ambito del suo ruolo volto a coordinare la vigilanza in materia di lavoro su tutto il territorio nazionale, garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni pertinenti e fornire supporto al personale nello svolgimento delle attività di competenza, l'Ispettorato cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL, ed emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo.

Definisce, in linea con le direttive del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle attività di vigilanza assegnate ai suoi uffici territoriali e ne monitora la realizzazione.

I dirigenti degli Ispettorati territoriali assicurano la realizzazione di tali obiettivi, esercitando poteri di spesa e gestendo le risorse umane e strumentali assegnate ai propri uffici.

Al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, l'INL, attraverso le proprie articolazioni territoriali, si coordina con i sistemi regionali e con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

L'INL dispone di un proprio bilancio autonomo, che dipende principalmente dai finanziamenti annuali del governo.

In particolare, le risorse finanziarie dell'INL vengono trasferite all'ente dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, in parte, derivano dai proventi delle sanzioni irrogate ai datori di lavoro (le quote delle sanzioni che il ministero riassegna all'INL sono limitate e devono quindi essere utilizzate per il miglioramento delle attività ispettive, per gli incentivi al personale, per l'acquisto di strumenti utili a rendere più efficaci le ispezioni e così via).

Secondo il rapporto annuale 2022, l'INL coordina 3.506 ispettori (INL, INPS e INAIL); tra questi, circa 3.768 si occupano di rapporti di lavoro, previdenza sociale e assicurazione sociale, mentre circa 214 si occupano di questioni in materia di SSL. I primi sono principalmente avvocati ed economisti, mentre i secondi sono soprattutto architetti e ingegneri. A causa della carenza di risorse umane, alcuni ispettori dell'INL svolgono anche compiti diversi da quelli strettamente legati all'attività ispettiva. Al personale ispettivo vanno peraltro aggiunti circa 477 Carabinieri. Visti l'elevato numero di pensionamenti degli ultimi anni e le nuove competenze in materia di SSL, è in corso di realizzazione un importante piano di assunzioni per l'inserimento in organico di circa 2 600 dipendenti supplementari, di cui quasi 2 100 – l'80 % – saranno ispettori.

Nel 2023 sono stati assunti circa 700 ispettori tecnici.

Il personale ispettivo dell'INL comprende due profili distinti:

- quello di ispettore del lavoro, responsabile del monitoraggio e della vigilanza nell'ambito della legislazione sui rapporti di lavoro, compresi gli aspetti previdenziali e assicurativi; per la nomina a ispettore del lavoro è richiesta una laurea magistrale o un titolo equivalente;
- quello di ispettore tecnico, responsabile del monitoraggio e della vigilanza nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; per la nomina a *ispettore tecnico* è richiesta una laurea magistrale o un titolo equivalente.

1.2. LEGISLAZIONE NAZIONALE E CONVENZIONI DELL'OIL RATIFICATE IN MATERIA DI ISPEZIONE DEL LAVORO

In Italia le ispezioni del lavoro sono disciplinate dalla seguente normativa specifica, che va letta tenendo conto delle modifiche successive ad essa apportate: decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, legge 22 luglio 1961, n. 628, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

Oltre al quadro normativo indicato, va menzionata la macrodirettiva sui servizi ispettivi e sulle attività di vigilanza adottata dal ministro del Lavoro il 18 settembre 2008, nella misura in cui è ancora applicabile. Dopo l'entrata in funzione dell'INL, il direttore dell'Ispettorato ha emanato diverse circolari e linee guida finalizzate al coordinamento di tutti gli ispettori del lavoro, compresi quelli appartenenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), tra cui si ricorda in particolare la circolare n. 2/2017 riguardante i profili logistici, di coordinamento e di programmazione del personale ispettivo.

Per quanto riguarda le attività di vigilanza relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro è opportuno menzionare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, integrato e corretto dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, un testo consolidato che contiene tutte le norme in materia di SSL, derivanti principalmente dal recepimento delle direttive dell'UE in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Figura n. 1: convenzioni internazionali ratificate in materia di ispezione del lavoro

CONVENZIONE	RATIFICATA	NON RATIFICATA
Convenzione 81 dell'OIL sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio	X	
Convenzione 129 dell'OIL concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura	X	
Convenzione del lavoro marittimo, 2006	X	
Convenzione 187 dell'OIL sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro		X

Il 6 agosto 2018 è stata presentata una proposta legislativa per la ratifica della convenzione 187 dell'OIL sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006.

1.3. COMPETENZE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO

1.3.1. Salute e sicurezza sul lavoro (SSL)

Il sistema italiano a disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro è complesso e coinvolge una serie di organismi di ispezione le cui diverse responsabilità sono stabilite dalla legge.

Le organizzazioni principali di questo sistema sono:

- i) l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), responsabile di tutte le questioni attinenti alle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori in tutti i settori (tranne quello minerario);
- ii) le aziende sanitarie locali (ASL), organismi delle regioni, responsabili della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro. La salute pubblica è intesa in un'accezione ampia e comprende anche le questioni relative all'ambiente di lavoro;
- iii) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), i cui obiettivi principali sono: ridurre gli infortuni, tutelare i lavoratori che svolgono attività rischiose e facilitare il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro;
- iv) altre autorità, come i Vigili del fuoco, le Ferrovie dello Stato e le autorità regionali di Polizia mineraria.

Figura n. 2: mappa delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro

MATERIA	COMPETENZA DELL'ISPettorato DEL LAVORO	ALTRI ENTI PUBBLICI COMPETENTI
SSL in generale	Sì	Autorità sanitarie regionali - Ispettori regionali ASL-SSL
Sicurezza sul lavoro in generale	Sì	Come sopra

Salute sul lavoro in generale	Sì	Come sopra
Infortunati legati al lavoro	Sì	INAIL ¹ ; Autorità sanitarie regionali - Ispettori regionali ASL-SSL
Commercio di macchinari e attrezzature	Sì	Ministero dello Sviluppo economico (nel 2018 anche il ministero del Lavoro)
Radiazioni	Sì, per le macchine radiogene e tutti i tipi di sorgenti radiogene	In materia di radiazioni ionizzanti (raggi X, radiazioni alfa, beta o gamma), gli ispettori regionali ASL-SSL hanno competenza solo per quel che riguarda le macchine radiogene.
Esplosivi	No	Corpo dei vigili del fuoco, ministero dello Sviluppo economico per la SSL per quanto concerne gli esplosivi e la prevenzione degli incendi
Miniere	No	Ministero dello Sviluppo economico - Regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la SSL nelle miniere
Navi	Sì	Autorità marittime e portuali per la SSL Ispettori regionali ASL - SSL
Settore del commercio al dettaglio	Sì	Ispettori regionali ASL - SSL
Settore alberghiero, della ristorazione e del catering (horeca)	Sì	Ispettori regionali ASL - SSL
Agricoltura	Sì	Ispettori regionali ASL - SSL

¹ Gli infortuni legati al lavoro e le malattie professionali devono essere segnalati all'INAIL, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini dell'indennizzo economico, e all'INL.

Il procuratore della Repubblica può delegare le indagini sugli infortuni sul lavoro sia agli ispettori dell'INL che a quelli delle ASL.

Settore edile	Sì	Ispettori regionali ASL – SSL
Trasporto aereo	No	Autorità aeroportuali e ispettori regionali ASL–SSL
Settore ferroviario	Sì	Organismo di ispezione ferroviaria Ispettori regionali ASL – SSL
Trasporto su strada	Sì	Ispettori regionali ASL – SSL
REACH	Sì	Ispettori regionali ASL – SSL
Lavoratori autonomi	Sì	Ispettori regionali ASL – SSL
Polizia	No	Ispettorato interno
Funzionari pubblici	Sì	Ispettori regionali ASL – SSL
Personale e strutture militari	No	Ispettorato interno
Istituti penitenziari	No	Ispettorato interno
Dogane	No	Dipende dall'ubicazione della dogana: se si tratta di una dogana portuale, intervengono le autorità portuali e marittime, nonché gli ispettori regionali ASL – SSL; se si tratta di una dogana aeroportuale, intervengono le autorità aeroportuali e gli ispettori regionali ASL–SSL.

1.3.2. Questioni relative alla SSL o al diritto del lavoro

Figura n. 3: mappa delle competenze in settori che potrebbero rientrare nell'ambito della SSL o del diritto del lavoro

MATERIA	Sì	No
Orario di lavoro	X	
Bullismo e molestie		X
Violenza da parte di terzi		X

L'ispezione dell'orario di lavoro comprende il controllo dei tempi di guida e dei periodi di riposo dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

Le questioni relative al bullismo e alle molestie sono di competenza della polizia e del tribunale del lavoro. Oltre agli interventi delle forze di polizia e del tribunale del lavoro volti a perseguire gli autori di tali reati, in Italia, conformemente agli articoli 2087 e 2049 del codice civile, il datore di lavoro deve predisporre e mettere in atto modelli organizzativi per impedire che tali reati siano commessi da altri dipendenti.

A tal fine, gli ispettori del lavoro affrontano i casi di bullismo, molestie e violenza da parte di terzi esclusivamente nell'ambito della legislazione sulla SSL e nel quadro della valutazione dei rischi del datore di lavoro, mentre la polizia agisce nell'ambito della legislazione penale.

I casi di violenza da parte di terzi sono di competenza della polizia e del tribunale del lavoro.

1.3.3. Diritto del lavoro

Figura n. 4: mappa delle competenze in questioni inerenti al diritto del lavoro

MATERIA	Sì	No	COMMENTI
Stipendi	X		
Parità di trattamento	X		
Diritti dei lavoratori	X		
Lavoratori stranieri	X		Con riferimento alla vigilanza sulle loro condizioni di lavoro e alla protezione contro lo sfruttamento del lavoro
Altro, precisare	-Con riferimento alla tutela dei giovani e delle donne in gravidanza - Tutte le questioni inerenti al diritto del lavoro, tra cui, ad esempio, il controllo della corretta applicazione di contratti di lavoro adeguati, la corretta gestione delle attività di formazione, la verifica di un trattamento adeguato dei disabili ecc.		

1.3.4. Previdenza sociale

Figura n. 5: mappa delle competenze in materia di previdenza sociale

MATERIA	Sì	No	COMMENTI
Affiliazione di lavoratori (REGISTRO)	X (l'Ispettorato del lavoro può agire conformemente al codice del		In caso di lavoro irregolare e non dichiarato, gli ispettori del lavoro possono notificare una violazione dell'obbligo di iscrizione agli istituti di previdenza sociale. Tuttavia spetta unicamente

	lavoro per quanto riguarda il lavoro irregolare)		all'istituto di previdenza sociale decidere se iscrivere o meno i lavoratori.
Contributi al sistema di previdenza sociale	X (L'Ispettorato del lavoro può fare tutto ciò che consente il recupero dei contributi da parte dell'istituto di previdenza sociale)		Gli ispettori del lavoro possono notificare un caso di lavoro non dichiarato, o parzialmente dichiarato, e di conseguenza permettere il recupero dei contributi da parte degli istituti di previdenza sociale. Tuttavia il potere di riscuotere i contributi non pagati rimane di competenza dell'istituto di previdenza sociale.
Prestazioni previdenziali		X	
Fondi pensione privati		X	
Altro, precisare			

1.4. POTERI DEGLI ISPETTORI

Figura n. 6: Mappa dei poteri degli ispettori

POTERI	Sì	No	COMMENTI
Visita dei luoghi di lavoro	X		
Richiesta di documenti	X		
Convocazione dei datori di lavoro presso l'ufficio di ispezione	X		
Raccomandazioni/Assistenza	X		L'Ispettorato del lavoro, le autorità sanitarie regionali (ASL), l'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) e le altre autorità competenti possono fornire raccomandazioni e assistenza ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai loro rappresentanti per promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e il rispetto

		del diritto del lavoro e delle norme in materia di SSL. Durante lo svolgimento delle ispezioni, gli ispettori del lavoro possono dare suggerimenti volti al miglioramento dell'ambiente di lavoro, nel caso in cui le irregolarità o le lacune rilevate non siano da considerarsi violazioni della legge.
Ingiunzione/Richiesta di migliorie	X	Gli ispettori del lavoro, nell'esercizio delle loro funzioni, possono formulare una richiesta di migliorie contenente le misure da adottare sul luogo di lavoro entro un determinato periodo di tempo al fine di garantire il rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Più frequentemente, gli ispettori del lavoro emettono un'ingiunzione per imporre l'adozione di precauzioni di sicurezza per eliminare immediatamente i rischi cui i lavoratori potrebbero essere esposti.
Avvio di una procedura sanzionatoria amministrativa	X	Quando la violazione è punibile con una sanzione pecuniaria. Quando viene riscontrata una violazione della legge, gli ispettori del lavoro e gli ispettori della ASL infliggono una sanzione pecuniaria. La sanzione viene comminata direttamente dagli ispettori tramite una richiesta di migliorie. L'autore della violazione è tenuto a porre fine alla stessa entro un periodo di tempo determinato. Durante una seconda visita gli ispettori verificano l'esecuzione dell'ordine impartito e solo

			successivamente il trasgressore è invitato a pagare la sanzione pecuniaria inflitta. L'autore della violazione ha la possibilità di impugnare l'ordine/la sanzione dinanzi all'autorità competente.
Avvio di una procedura giudiziaria	X		Le procedure giudiziarie vengono avviate dai procuratori della Repubblica secondo le modalità descritte di seguito.
Imposizione di sanzioni pecuniarie	X		Le sanzioni pecuniarie vengono inflitte dalle autorità competenti in materia di lavoro (INL o ASL) secondo la procedura descritta sopra.
Interruzione del lavoro/notifica di divieto	X		Se necessario, in caso di pericolo imminente che comporti rischi gravi, gli ispettori possono sospendere le attività lavorative e/o porre sotto sequestro i macchinari, le attrezzature o gli impianti pericolosi.
Notifica dei reati al procuratore della Repubblica o al giudice	X		Quando la violazione è punibile con una sanzione penale. Secondo quanto previsto dalle procedure sanzionatorie amministrative, gli ispettori del lavoro presentano una richiesta di migliorie contenente le infrazioni riscontrate e i termini per eliminarle. Nel caso di adempimento, l'autore della violazione è invitato a pagare una sanzione pecuniaria (un quarto della sanzione massima prevista per legge). In caso di inosservanza o di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte, gli ispettori notificano al più presto al procuratore della Repubblica le violazioni accertate e l'inosservanza dei loro ordini. In questo caso, l'autore della violazione è sottoposto a una

			procedura giudiziaria dinanzi al tribunale penale. Gli elementi di prova raccolti durante l'ispezione sono allegati alla relazione inviata al procuratore della Repubblica. Durante l'udienza, l'ispettore del lavoro è testimone dell'accusa. Tuttavia, se dopo l'emissione della notifica al procuratore della Repubblica l'autore pone fine alla violazione e paga la sanzione pecuniaria, gli ispettori ne informano i procuratori.
Altro	L'Ispettorato del lavoro è parte nel procedimento amministrativo.		

1.5. MECCANISMI DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON ALTRI ENTI PUBBLICI NAZIONALI

Figura n. 7: meccanismi di cooperazione con altri enti pubblici nazionali

ENTI	Sì	No	COMMENTI
Autorità fiscali	X		Tramite protocolli d'intesa per la cooperazione
Enti previdenziali	X		Come sopra
Polizia	X		Come sopra
Procuratore della Repubblica	X		In qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, gli ispettori devono svolgere le indagini richieste dal procuratore della Repubblica.
Altro	Esistono diversi protocolli d'intesa per la cooperazione tra l'INL e altre autorità come l'Ufficio territoriale di governo, gli ispettori delle ASL regionali che operano nell'ambito della SSL, i Carabinieri ecc.		

2. DISTACCO DEI LAVORATORI

2.1. LEGISLAZIONE NAZIONALE

Con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 è stata recepita la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

La direttiva 2014/67/UE è stata recepita dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, che sostituisce il precedente decreto. Il recepimento della direttiva 2014/67/UE ha presentato l'occasione per snellire la legislazione e includere in un unico atto legislativo le norme specifiche applicabili al distacco transnazionale dei lavoratori. Infatti l'articolo 26 del decreto 17 luglio 2016, n. 136 abroga formalmente le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, recante attuazione della direttiva 96/71/CE, che sono state parzialmente modificate e inserite nel testo del suddetto decreto.

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro hanno emanato alcuni decreti, circolari interpretative e linee guida per il personale ispettivo, pubblicati, anche in lingua inglese, nella pagina dedicata al distacco dei lavoratori (<http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Documentazione.aspx>).

In particolare, vanno ricordati i seguenti atti: decreto ministeriale del 10 agosto 2016 e relativi allegati; circolare n. 3/2016: comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio - modelli UNI_Distacco_UE e CAB_UNI_UE - decreto ministeriale 10 agosto 2016 (standard e regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute al ministero del Lavoro e delle politiche sociali dai prestatori di servizi che distaccano lavoratori in Italia); circolare n. 1/2017 (decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 - attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 - distacco transnazionale di lavoratori - indicazioni operative al personale ispettivo), circolare n. 2/2021 (decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 che recepisce la direttiva (UE) 2018/957 in materia di distacco transnazionale di lavoratori), circolare n. 1659 del 29 ottobre 2021 (comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio).

Figura n. 8: direttive UE sul distacco dei lavoratori attuate

DIRETTIVA	Sì	No	DATA
Direttiva 96/71/CE	X		2000
Direttiva 2014/67/UE	X		2016
Direttiva (UE) 2018/957	X		2020
Direttiva (UE) 2020/1057		X (in fase di approvazione)	

2.2. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI E MISURE DI CONTROLLO

Le imprese straniere che intendono distaccare lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi devono segnalare al ministero del Lavoro e delle politiche sociali i lavoratori che saranno distaccati in Italia, rilasciando una comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori secondo le modalità definite nell'apposito decreto ministeriale del 10 agosto 2016 e nei relativi allegati (articolo 10 del decreto legislativo n. 136/2016). Gli ispettori del lavoro hanno accesso a tali comunicazioni.

I prestatori di servizi devono inoltre conservare e mettere a disposizione copie cartacee o elettroniche in lingua italiana della documentazione riguardante il contratto di lavoro, dei prospetti paga, dei prospetti indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, della documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o di documenti equivalenti, del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modello A1) e della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o della documentazione equivalente. Devono designare un referente elettivamente domiciliato in Italia che tenga i contatti con le autorità competenti, incaricato di inviare e ricevere documenti e/o avvisi per conto dell'impresa distaccante, nonché una persona di contatto, coincidente con quella di cui sopra, per tutto il periodo del distacco, che agisca in qualità di rappresentante legale e attraverso la quale le parti sociali interessate possano cercare di impegnare il prestatore di servizi ad avviare una negoziazione collettiva.

2.2.1. Termine di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata per via elettronica al più tardi entro la mezzanotte del giorno antecedente l'inizio del distacco.

Si osservi che nel decreto di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 (sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada) tale termine (previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 136/2016) è stato modificato, posticipando la scadenza a "al più tardi all'inizio del distacco".

2.2.2. Contenuto della comunicazione di distacco

Figura n. 9: contenuto della comunicazione di distacco

DATI DELL'IMPRESA		
	SÌ	NO
Dati identificativi del prestatore di servizi	X	
Rappresentante dell'impresa nel paese dal quale proviene/è stato distaccato il lavoratore	X	
Una persona designata ad agire in qualità di rappresentante nella contrattazione collettiva all'interno dello Stato membro ospitante	X	
Attività	X	
Autorizzazione nello SM distaccante	X (elemento di informazione da segnalare facoltativamente per le agenzie di lavoro interinale)	
Se si tratta o meno di un'agenzia di lavoro interinale	X	
Codice di identificazione fiscale	X ⁱ	

DATI DEI LAVORATORI		
	SÌ	NO
Numero di lavoratori	X	
Nome dei lavoratori	X	
Nazionalità	X	
Età	X	
Ruolo	X	

DATI RIGUARDANTI IL DISTACCO		
	SÌ	NO
Data di inizio prevista	X	
Data di fine del distacco	X	
Durata prevista	X	
Indirizzo o indirizzi del luogo di lavoro	X	
Specificità dei servizi che giustifica il distacco	X	
Contraente	X	

CONDIZIONI DI LAVORO		
	SÌ	NO
Orario di lavoro		X
Stipendi		X
Alloggio collettivo		X
Impiego di agenti pericolosi		X
Servizi di prevenzione		X

2.3. PROCEDURE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE

L'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) è incaricato di fornire i modelli A1 e le informazioni riguardanti la legislazione pertinente in materia di previdenza sociale.

Presso l'INPS è attualmente in corso l'attuazione della nuova procedura denominata "Archivio distacchi e lavoro contemporaneo nell'Unione europea", che permetterà l'emissione e la registrazione informatizzata dei modelli A1.

Figura n. 10: posizione dell'Ispettorato del lavoro in relazione ai modelli A1

	Sì	No
Accesso ai modelli A1 rilasciati dalle autorità nazionali		X

L'Ispettorato del lavoro viene consultato in merito all'approvazione dei modelli A1 da parte delle istituzioni competenti		X
Accesso ai modelli A1 trasmessi da altri Stati membri		X

2.4. INFORTUNI LEGATI AL LAVORO/MALATTIE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI DISTACCATI

Le imprese dell'UE che distaccano lavoratori in Italia sono soggette alle disposizioni e al sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali).

Il lavoratore distaccato è tenuto a informare dell'infortunio sul lavoro il rappresentante legale o la persona responsabile dell'impresa distaccante, che provvede a denunciare l'infortunio all'Autorità di pubblica sicurezza applicando le regole di seguito indicate. In caso contrario, lo stesso obbligo di segnalazione spetta all'impresa utilizzatrice nei confronti dell'impresa distaccante.

2.5. AUTORITÀ NAZIONALI COINVOLTE NEL DISTACCO DEI LAVORATORI

Figura n. 11: autorità coinvolte nel distacco dei lavoratori

	Sì	No
Autorità competenti in materia di lavoro	X	
Autorità competenti in materia di SSL	X	
Autorità doganali	X	
Autorità fiscali	X	
Istituti previdenziali	X	
Altro		

3. COOPERAZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA

3.1. LEGISLAZIONE SULL'ASSISTENZA RECIPROCA

Figura n. 12: legislazione e convenzioni internazionali firmate e ratificate

	RATIFICATA/ATTUATA	APPLICABILE ALL'ISPettorato DEL LAVORO	COMMENTI
Legislazione in materia di assistenza reciproca recante attuazione della direttiva 96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE	Sì	Sì	Articolo 8 del decreto legislativo n. 136/2016
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale	Sì	Sì	Ratificata dall'Italia il 23.8.1961
Convenzione 094 del Consiglio d'Europa	Sì	Sì	Legge 21 marzo 1983, n. 149
Altro			

3.2. ACCORDI BILATERALI E MULTILATERALI SULL'ISPEZIONE DEL LAVORO

Figura n. 13: accordi bilaterali firmati

PAESI	DATA
Francia	2010-2012-2020
Romania	2010-2012-2022
Spagna	2022

3.3. RICHIESTA E RICEZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DI ALTRI ISPETTORATI

Figura n. 14: scambio di informazioni con altri ispettorati del lavoro

MATERIA	SÌ	SÌ Ma soggetto a controlli o approvazioni preventivi da parte delle autorità preposte alla protezione dei dati	NO	COMMENTI
La normativa vigente nel vostro paese consente di fornire informazioni direttamente ad altri ispettorati del lavoro?	X			
La normativa vigente nel vostro paese consente di ricevere informazioni direttamente da altri ispettorati del lavoro?	X			

3.4. STRUMENTI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

3.4.1. IMI (sistema di informazione del mercato interno) per il distacco dei lavoratori

Figura n. 15: ufficio di collegamento dell'Ispettorato del lavoro nel sistema IMI

	Sì	No
Impiego dell'IMI da parte dell'Ispettorato del lavoro	X	
In caso affermativo, specificare gli uffici di collegamento	Ispettorato nazionale del lavoro https://www.ispettorato.gov.it/it-it/IspettoratoNazionaleLavoro/direzioni%20centrali/Pagine/Direzione-centrale-tutela-sicurezza-e-vigilanza-del-lavoro.aspx Funzionario di collegamento: Roberta Fabrizi – Direzione centrale per la tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro E-mail: roberta.fabrizi@ispettorato.gov.it DCTutela@ispettorato.gov.it	

3.4.2. KSS (Sistema di condivisione delle conoscenze)

L'Ispettorato nazionale del lavoro partecipa di solito al sistema KSS.

Il coordinatore KSS è: Antonella Milieni

E-mail: antonella.milieni@ispettorato.gov.it;

DCTutela@ispettorato.gov.it

Il vicecoordinatore è: Rita Neola

E-mail: rita.neola@ispettorato.gov.it

3.5. SANZIONI ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI PROPOSTE O INFLITTE DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Figura n. 16: natura delle sanzioni

	Sì	No
Sanzioni penali	X	
Sanzioni amministrative	X	
Altro		

In Italia la maggior parte delle violazioni in materia di SSL è di natura penale e gli ispettori del lavoro devono segnalare le violazioni rilevate al procuratore della Repubblica ai fini dell'emissione delle sanzioni penali, a seguito di un processo penale. Alcune violazioni in materia di SSL sono tuttavia sanzionate con pene pecuniarie amministrative direttamente inflitte dall'Ispettorato del lavoro. In caso di mancato adempimento dell'ordine emesso dall'Ispettorato del lavoro o di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, i responsabili sono sottoposti a procedure penali/amministrative dinanzi al tribunale penale/civile.

È tuttavia opportuno ricordare che, secondo la normativa italiana, è prevista una sorta di procedura mista "amministrativo-penale" sia per le violazioni penali in materia di SSL sia per le violazioni penali in materia di diritto del lavoro (articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 per le violazioni penali e articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 per le violazioni del diritto del lavoro per le quali è prevista una sanzione penale).

Infatti, sebbene gli ispettori del lavoro non possano emettere sanzioni penali (che sono di esclusiva competenza della magistratura), secondo le disposizioni citate possono agire in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, ordinando all'autore di porre fine alla violazione entro un determinato periodo di tempo. Se gli autori della violazione adempiono gli obblighi imposti, gli ispettori del lavoro ne informano il procuratore della Repubblica; in tal modo le accuse penali decadono e il processo penale non ha luogo. In caso contrario, gli ispettori del lavoro informano il procuratore della Repubblica che l'autore della violazione non ha rispettato l'ordine e il processo penale avrà dunque luogo.

La maggior parte delle sanzioni pecuniarie previste per far rispettare le disposizioni sul distacco dei lavoratori è di natura amministrativa e viene comminata dagli ispettori del lavoro.

Figura n. 17: fase di esecuzione delle sanzioni

	Sì	No
Dopo la prima sentenza degli organi giurisdizionali		X
Dopo la sentenza definitiva degli organi giurisdizionali		x
Dopo la prima decisione amministrativa	X	
Dopo la decisione amministrativa definitiva		X
Altro		

Le sanzioni pecuniarie emesse dagli ispettori del lavoro sono immediatamente esecutive.

Figura n. 18: natura degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali possono essere impugnate le sanzioni

	Sì	No
Organi giurisdizionali penali	X	
Organi giurisdizionali del lavoro/civili	X	
Organi giurisdizionali amministrativi	X	
Altro		

Figura n. 19: autorità competenti in materia di riscossione delle sanzioni pecuniarie

	Sì	No
Autorità di ispezione del lavoro	X	
Autorità governative/del lavoro		X
Autorità fiscali/doganali	X	
Organi giurisdizionali	X	
Altro		

Figura n. 20: quadro giuridico in materia di riscossione delle sanzioni pecuniarie inflitte dalle autorità di altri Stati membri

	SÌ	SE SÌ, è applicabile ai procedimenti dell'Ispettorato del lavoro?	NO Controllo o approvazione delle autorità	COMMENTI
Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio	X	Sì		Decreto legislativo n. 37/2016

Direttiva 2014/67/UE in materia di sanzioni amministrative	X	Sì		Capo 4 del decreto legislativo n. 136/2016
Convenzioni internazionali o bilaterali			X	
Altre norme nazionali				

ALLEGATO DEL MANUALE ELETTRONICO (AGGIORNAMENTO 2023)

MEMBRO DELLO SLIC: sig. Aniello PISANTI / supplente: sig.ra Roberta FABRIZI
STATO MEMBRO: ITALIA

- Riguardo alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012**

1.1. Recepimento nella legislazione nazionale

Recepimento	Legge o regolamenti nazionali	Data
No In fase di approvazione: la bozza preliminare del decreto legislativo di recepimento è stata approvata il 9 dicembre dal Consiglio dei ministri e deve essere approvata in via definitiva dal Parlamento		

1.2. Competenze del membro dello SLIC in materia di trasporto su strada

LEGISLAZIONE	COMPETENZA	COMMENTI
Regolamenti (CE) n. 1071/09, (CE) n. 1072/09 e (CE) n. 1073/09 relativi al settore dei trasporti su strada	No	L'autorità competente in materia è il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Regolamento (CE) n. 561/2006 relativo ai periodi di guida	Sì (per i controlli/le ispezioni presso i locali delle imprese)	Per i controlli/le ispezioni su strada è competente la polizia stradale
Direttiva 2006/22/CE relativa a disposizioni in materia sociale nel	Sì (per i controlli/le ispezioni)	Per i controlli/le ispezioni su strada è competente la polizia stradale

settore dei trasporti su strada	presso i locali delle imprese)		È competente in materia anche il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada	Sì (per i controlli/le ispezioni presso i locali delle imprese)		Per i controlli/le ispezioni su strada è competente la polizia stradale

2. Riguardo all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) – condizioni di salute e sicurezza degli alloggi dei lavoratori – della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

2.1. Recepimento nella legislazione nazionale

Recepimento		Legge, regolamenti o contratti nazionali	Data
Sì		Decreto legislativo	29 ottobre 2016, n. 203

2.2. Competenze del membro dello SLIC in materia di condizioni di salute e sicurezza per quanto riguarda gli alloggi dei lavoratori

COMPETENZA	COMMENTI
Sì	
No X	Le autorità competenti in materia sono le autorità sanitarie regionali (ASL) e le prefetture

3. Riguardo alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

3.1. Recepimento nella legislazione nazionale

Recepimento	Legge o regolamenti nazionali	Data

Sì		Decreto legislativo	16 luglio 2012, n. 109
----	--	---------------------	------------------------

3.2. Competenze del membro dello SLIC in relazione alle sanzioni e ai provvedimenti previsti dalla direttiva

COMPETENZA	COMMENTI
Sì	Sono competenti anche altre autorità incaricate dell'applicazione della legge (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza ecc.) e i procuratori della Repubblica

4. ISPEZIONI CONCERTATE E CONGIUNTE IN MATERIA DI SSL

4.1. È permesso organizzare ispezioni concertate e congiunte in materia di SSL con altri ispettorati?

Sì, in base a norme giuridiche	Ai sensi del regolamento (UE) 2019/1149, per quanto riguarda i lavoratori mobili
Sì, in base ad accordi bilaterali	X
No	

5. INFORMAZIONI E INIZIATIVE A LIVELLO NAZIONALE PER I LAVORATORI MOBILI

5.1. Fornire una descrizione delle iniziative da voi attuate (ad es.: sito web, opuscoli, documenti ecc.)

Premesso che il ministero del Lavoro e delle politiche sociali è l'autorità responsabile dell'informazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/67 UE (il sito web nazionale sul distacco è disponibile in inglese e rumeno) e che un rappresentante del ministero è nominato membro italiano del gruppo di lavoro sull'informazione dell'ELA, gli Ispettorati territoriali del lavoro svolgono incontri periodici per fornire informazioni alle imprese, alle organizzazioni dei datori di lavoro, ai sindacati e alle associazioni professionali al fine di promuovere la cultura della legalità e della sicurezza sul lavoro (articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124). Inoltre l'Ispettorato nazionale del lavoro ha partecipato alle campagne dello SLIC e dell'ELA/Piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato, come "Safe and Healthy Work for Temporary Jobs", "Rights for all seasons" e "#EU4FAIRWORK". Infine sul sito web dell'Ispettorato nazionale del lavoro è disponibile il modulo di denuncia in nove lingue diverse (italiano, rumeno, inglese, francese, arabo, bengalese, urdu, punjabi e cinese).

6. COOPERAZIONE CON L'ELA

6.1. Collaborate regolarmente con il funzionario nazionale di collegamento? SÌ

6.2. Potete fornire informazioni utili sulla vostra partecipazione a gruppi di lavoro, campagne, formazione ecc.?

Un rappresentante dell'INL è nominato membro italiano del gruppo di lavoro per le ispezioni dell'ELA. L'INL ha partecipato a numerosi eventi di formazione e seminari organizzati dall'ELA e ha promosso direttamente o preso parte ad alcune ispezioni coordinate o congiunte (nel 2021: FR-IT, nel settore edilizio; nel 2022: IT-RO-BE-SK, nel settore del trasporto su strada; IT-SI, nel settore del trasporto su strada; BE-IT, nel settore del trasporto su strada; RO-BE-ES-IT-DK, nel settore del trasporto su strada) e a scambi di personale. E' attualmente in corso una Ispezione ELA CJI iniziata il 13 dicembre 2023 in Savona, Genova, Polonia e Romania.

ⁱ Numero di registrazione dell'impresa distaccante nello Stato di stabilimento.